



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione di responsabilità civile professionale Fornitori di servizi IT

Edizione 04.2021

L'essenziale in breve	4
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Validità temporale	6
A4	Durata del contratto	7
A5	Disdetta del contratto	7
A6	Premi	7
A7	Franchigia	7
A8	Obblighi di diligenza e altri obblighi	7
A9	Obblighi d'informazione	8
A10	Aggravamento o riduzione del rischio	8
A11	Principato del Liechtenstein	8
A12	Diritto applicabile e foro competente	8
A13	Luogo di adempimento	8
A14	Sanzioni	9
A15	Cessione dei diritti al risarcimento	9

Parte B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio assicurato	10
B2	Responsabilità civile assicurata	10
B3	Esclusioni generali	11

Parte C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Cyber-evento con danno di responsabilità civile	13
C2	Perdita di documenti fisici	13
C3	Perdita di dati elettronici, cancellazione di dati e compromissione dell'ordinamento dei dati	13
C4	Comunicazione in caso di crisi (costi di reputazione)	13
C5	Rinuncia all'eccezione della colpa grave	14
C6	Responsabilità civile durante i viaggi di lavoro	14
C7	Ritiro di prodotti – Spese d'avviso	14
C8	Immobili	14
C9	Responsabilità civile del committente dell'opera	14
C10	Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto	15
C11	Impianti di telecomunicazione presi in locazione	15
C12	Cose in custodia	15
C13	Cose custodite nei guardaroba	16
C14	Chiavi in consegna	16
C15	Danni da inquinamento ambientale	16
C16	Prevenzione dei danni	16
C17	Uso di veicoli	17
C18	Operazioni di carico e scarico di veicoli	18
C19	Convenzione di esonero dalla responsabilità	18

Parte D Sinistro

D1	Prestazioni	19
D2	Franchigia	20
D3	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	20
D4	Trattamento del sinistro	20
D5	Buona fede contrattuale	21
D6	Regresso contro la persona assicurata	21
D7	Prescrizione relativa al contratto di assicurazione	21

Parte E Definizioni

E1	Sistemi di cloud computing	22
E2	Cyber-evento con danno di responsabilità civile	22
E3	Denial of Service (DoS)	22
E4	Terzi	22
E5	Dati elettronici	22
E6	Valori pecuniari	22
E7	Attacchi di hacker	22
E8	Sistema IT	22
E9	Danni corporali	22
E10	Danni materiali	22
E11	Spese per la prevenzione dei danni	22
E12	Programmi nocivi	22
E13	Sinistro in serie	23
E14	Utilizzo a scopo tecnico	23
E15	Inquinamento dell'ambiente	23
E16	USA/Canada	23
E17	Danni patrimoniali	23
E18	Persone assicurate	23
E19	Anno di assicurazione	23

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti delle *persone assicurate* (B2.1 CGA).

La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale per i seguenti rischi:

- Rischio impianti: rischi in rapporto con la proprietà e il possesso (ad es. affitto o locazione) di terreni, fabbricati o impianti.
- Rischio aziendale e professionale: rischi conseguenti ad azioni od omissioni da parte delle *persone assicurate* nonché allo svolgimento dell'attività aziendale, sia negli stabilimenti o nella sede dell'impresa assicurata che al di fuori degli stessi.
- Rischio prodotti: rischi in rapporto con la fabbricazione e la fornitura di prodotti, nonché con il commercio degli stessi.
- Rischio ambientale: rischi per l'ambiente derivanti dall'esercizio di impianti, dall'esercizio di attività aziendali e professionali e dalla fabbricazione di prodotti.

L'esatta estensione della copertura è riportata nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre tra l'altro le pretese

- in relazione a sedi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (B1.4 CGA),
- riguardanti l'esecuzione non conforme del contratto (B2.2 CGA),
- per danni dello stipulante (B3.1 CGA),
- avanzate in relazione alle *applicazioni tecniche* per medicina umana, ingegneria genetica e farmacia, per attività militari e tecnologie degli armamenti, servizio e sicurezza dei voli (incl. voli spaziali), per veicoli terrestri, aeromobili, veicoli spaziali e nautanti nonché per centrali nucleari (B3.3 CGA),
- per danni che sono in relazione con servizi finanziari (B3.4 CGA),
- fondate su una responsabilità civile assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali (B3.5 CGA),
- derivanti da un'assicurazione non stipulata (B3.6 CGA),
- derivanti da danni a cose in custodia e danni causati come locatario (B3.13 CGA). Sono fatte salve le disposizioni da C10 a C14 CGA.

L'esatta estensione della copertura e le esclusioni sono riportate nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA indennizza l'ammontare che la *persona assicurata* è tenuta a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento in virtù della sua responsabilità civile legale (D1.1 CGA). Nel caso di sinistri coperti dall'assicurazione, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica secondo D1.2 CGA).

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata o al massimale speciale che figurano nella proposta o nella polizza – come garanzia unica per *anno di assicurazione*.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è riportato nella proposta e nella polizza e il suo pagamento è dovuto il primo giorno di ogni *anno di assicurazione*.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante è tenuto tra l'altro a

- notificare il prima possibile e per iscritto ad AXA qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (A10.1 CGA),
- eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro (A8.1 CGA),
- utilizzare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall) e mantenere gli stessi costantemente aggiornati (A8.2 CGA),
- dare avviso quanto prima qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (D3 CGA),
- astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata. Lo stipulante deve inoltre astenersi dal riconoscere pretese di qualsiasi genere e/o dal concludere transazioni (D5 e D7 CGA).

Ulteriori obblighi e doveri sono specificati nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo stipulante deve informare tempestivamente AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito di un evento, nei confronti di una *persona assicurata* venga avviata un'inchiesta di polizia (D3 CGA).

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza.

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

La copertura assicurativa è operante per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di una *persona assicurata* nel corso della validità della polizza (A3 CGA).

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E e nelle CGA figurano in corsivo.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i *dati* in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Per gli USA o il Canada è fatta salva la disposizione B3.17.

A3 Validità temporale

A3.1 Validità della polizza

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile nel corso della validità della polizza. L'arco temporale di validità della polizza corrisponde

- alla durata contrattuale della presente polizza,
- alla durata contrattuale dei contratti eventualmente sostituiti dalla presente polizza presso AXA,
- alla durata di un'assicurazione per i rischi postumi riconosciuta da AXA.

A3.2 Momento di avanzamento della richiesta di risarcimento

Ai fini della determinazione del momento in cui è stata avanzata una richiesta di risarcimento, si considera

- quello in cui una *persona assicurata* viene per la prima volta a conoscenza di circostanze che lasciano intuire che nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile sarà avanzata una richiesta di questo genere. In assenza di simili circostanze, il momento in cui viene avanzata tale richiesta è considerato quello di ricezione di una comunicazione orale o scritta in cui si notifica una richiesta di risarcimento danni coperta dal presente contratto di assicurazione,
- il momento in cui una *persona assicurata* o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile prende conoscenza per la prima volta di un procedimento penale, amministrativo o d'inchiesta promosso nei confronti di una *persona assicurata* a seguito del quale può essere avanzata una pretesa assicurata.

Se per lo stesso evento risultano adempiuti più criteri, si terrà conto di quello verificatosi per primo.

A3.3 Spese per la prevenzione dei danni

Quale momento dell'insorgere della necessità delle *spese per la prevenzione dei danni* si considera quello in cui la *persona assicurata* constata per la prima volta l'imminenza di un danno.

A3.4 Sinistro in serie

Tutte le pretese per danni facenti parte della stessa *serie* si considerano avanzate (A3.2) dal momento in cui è stata avanzata per la prima volta la richiesta di risarcimento. Se la prima pretesa in rapporto con un *danno in serie* viene avanzata prima dell'inizio del contratto, le pretese per tutti i danni della stessa serie non sono assicurate.

A3.5 Prestazioni e limite massimo

Le prestazioni si basano sulle disposizioni contrattuali (ad es. le regolamentazioni concernenti le somme assicurate o le franchigie) in vigore nel momento in cui è stata avanzata la prima richiesta di risarcimento ai sensi della disposizione A3.2.

A3.6 Ampliamento delle prestazioni o della copertura assicurativa

In caso di ampliamento delle prestazioni assicurate o dell'estensione dell'assicurazione, la copertura secondo le nuove convenzioni è operante soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica del contratto, la *persona assicurata* non fosse a conoscenza di atti od omissioni tali da motivare la sua responsabilità.

A3.7 Assicurazione del rischio precedente

L'assicurazione copre anche le pretese per danni o *danni in serie* conseguenti ad atti o omissioni verificatisi anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto. Ciò tuttavia solo se la *persona assicurata*, anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto, non era a conoscenza degli atti e delle omissioni che motivano la sua responsabilità.

A3.8 Assicurazione del rischio postumo

A3.8.1 Nel corso della durata contrattuale

Se una *persona assicurata* esce dalla cerchia delle *persone assicurate* nel corso della durata contrattuale oppure se un'azienda assicurata e / o una parte dell'azienda viene esclusa o se un'attività assicurata viene cessata, la copertura assicurativa rimane operante. Ciò vale tuttavia solo se gli atti o le omissioni che motivano la responsabilità sono stati commessi prima di tale data. In tal caso il giorno dell'uscita, dell'esclusione o della cessazione dell'attività vale come data in cui viene avanzata la richiesta.

A3.8.2 In caso di estinzione dell'assicurazione

A seguito di decesso dello stipulante o di cessazione dell'attività, l'assicurazione si estingue. In questi casi sono assicurate anche le pretese per danni avanzate dopo l'estinzione dell'assicurazione ed entro i termini di prescrizione previsti dalla legge. Ciò vale tuttavia solo a condizione che tali danni siano stati causati prima dell'estinzione dell'assicurazione. Le pretese nell'ambito dell'assicurazione dei rischi postumi si intendono avanzate alla data di cessazione del contratto, purché non siano in rapporto con un *sinistro in serie* ai sensi della disposizione E13.

A3.8.3 Disposizioni di legge
Le disposizioni di legge inderogabili circa l'assicurazione dei rischi postumi che eccedono quanto previsto dalle disposizioni A3.8.1 o A3.8.2 sono preminenti.

A3.8.4 Altre assicurazioni
L'assicurazione dei rischi postumi non è operante se le richieste di risarcimento sono coperte del tutto o in parte da un'altra assicurazione.

A4 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui la persona che presenta la proposta ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso, detta persona è tenuta a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

Se contro lo stipulante viene avviata la procedura fallimentare, il contratto rimane in vigore e l'amministrazione del fallimento è tenuta all'adempimento dello stesso.

A5 Disdetta del contratto

A5.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine di ogni *anno di assicurazione*, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi (diritto di disdetta annuale).

A5.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, lo stipulante può disdire il contratto entro e non oltre 14 giorni da quando è venuto a conoscenza della corresponsione delle prestazioni. La copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui AXA ha ricevuto la disdetta. AXA rinuncia al diritto di disdetta in caso di sinistro.

A5.3 Disdetta in caso di aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto alle disposizioni A10.2.2, A10.2.3, A10.3.3 e A10.4.

A6 Premi

A6.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni *anno di assicurazione*; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'*anno di assicurazione* si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A6.2 Calcolo dei premi

AXA riscuote un premio forfetario oppure calcola lo stesso alla fine di ogni *anno di assicurazione* sulla base dei dati che vengono forniti, quali salari o fatturato, come stabilito nella proposta o nella polizza.

A7 Franchigia

Fa stato quanto indicato alla disposizione D2.

A8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A8.1 Eliminazione di una fattispecie di pericolo

Lo stipulante o le imprese incluse nell'assicurazione sono tenuti a eliminare a proprie spese qualsiasi situazione pericolosa che potrebbe provocare un *danno corporale o materiale*.

AXA può esigere che la fattispecie di pericolo venga rimossa entro un termine adeguato.

A8.2 Copie di sicurezza dei dati e sistemi di protezione

Lo stipulante o le imprese incluse nell'assicurazione devono adottare le seguenti misure:

- Con cadenza almeno settimanale deve essere allestita una copia di sicurezza di tutti i *dati elettronici* (back-up). In deroga alla disposizione E5, i sistemi operativi o programmi, tranne quelli di propria produzione, non rientrano nella definizione di *dati elettronici*, ragion per cui l'obbligo di effettuare un regolare back-up decade.
- Almeno una copia di sicurezza dei dati settimanale deve essere custodita separatamente dalla rete dello stipulante o dell'impresa inclusa nell'assicurazione. Inoltre tale copia di sicurezza dei dati, nonché i programmi e le licenze devono essere conservati in modo tale da non poter essere danneggiati o distrutti insieme agli originali, né scomparire.
- L'obbligo di effettuare un back-up decade in caso di utilizzo di un *sistema di cloud computing* non appartenente all'impresa stessa e che non viene gestito da una *persona assicurata*, a condizione che l'offerente del *sistema di cloud computing* conceda per contratto la creazione della copia di sicurezza dei dati. Questo deve soddisfare i requisiti sopra menzionati.
- Lo stipulante o le imprese incluse nell'assicurazione devono utilizzare un sistema operativo che prevede aggiornamenti di sicurezza ed è supportato dal produttore nonché a impiegare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall).
- Gli aggiornamenti di sicurezza raccomandati dal produttore per sistemi operativi, programmi applicativi e anche software in relazione a shop online e pagine web devono essere eseguiti in un arco di tempo adeguato, ma al più tardi 60 giorni dalla data di uscita.

A8.3 Violazione degli obblighi contrattuali o dell'obbligo di notifica

Se una *persona assicurata* viola un obbligo a lei incombente (ad es. C15.3 o D3) o l'obbligo di notifica e di informazione (ad es. D3 cpv. 1), la copertura assicurativa si estingue. La copertura assicurativa conserva tuttavia i suoi effetti, se la *persona assicurata* prova che la violazione non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA o che, in base alle circostanze, la violazione non è imputabile a colpa.

A8.4 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni D3, D4.2, D4.3 e D5.

A9 Obblighi d'informazione

A9.1 Comunicazione con AXA

Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A9.2 Aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10.1 e A10.3.

A9.3 Sinistro

Fa stato quanto indicato alla disposizione D3.

A10 Aggravamento o riduzione del rischio

A10.1 Modifica di circostanze sostanziali

Lo stipulante deve notificare ad AXA, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione in corso, qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità nelle risposte alle domande della proposta.

A10.2 Nuovi rischi

A10.2.1 Se insorge un fatto nuovo, che costituisce un aggravamento del rischio, ad es. un cambiamento di attività o una nuova attività, anche il nuovo rischio è assicurato nei limiti delle condizioni assicurative (copertura automatica). La copertura automatica è valida tuttavia soltanto per le attività ai sensi della disposizione B1.

A10.2.2 AXA si riserva il diritto di fissare nuovamente il premio e le condizioni per tale rischio con effetto retroattivo dalla sua inclusione nell'assicurazione.

Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto di assicurazione entro 14 giorni, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni.

AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dall'inizio fino all'estinzione della copertura provvisoria o del contratto di assicurazione.

A10.2.3 AXA si riserva il diritto, entro 14 giorni dal pervenimento della notifica circa l'aggravamento del rischio,

- di rifiutare l'assunzione del nuovo rischio,
- di disdire il contratto.

Se AXA rifiuta di accettare il nuovo rischio, oppure dà la disdetta del contratto, la copertura automatica e il contratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail). In ogni caso AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dall'inizio fino all'estinzione della copertura provvisoria o del contratto di assicurazione.

A10.2.4 Se per il nuovo rischio è in corso un'altra assicurazione, obbligata a versare le prestazioni per lo stesso danno o danno in serie, la disposizione A3.7 si applica per analogia.

A10.3 Nuove imprese

A10.3.1 Se una persona assicurata costituisce o rileva un'azienda con una partecipazione uguale o superiore al 50%, a partire dal momento della fondazione o dell'acquisizione anche tale azienda è considerata come persona assicurata, a condizione che la sede sia ubicata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e venga esercitata l'attività effettivamente assicurata (copertura automatica).

A10.3.2 Lo stipulante è tenuto a comunicare ad AXA, entro la fine dell'anno di assicurazione, il nome, la sede legale, lo scopo e la cifra d'affari della nuova impresa.

A10.3.3 Le disposizioni A10.2.2 e A10.2.4 trovano applicazione per analogia.

A10.4 Riduzione del rischio

In caso di sensibile riduzione del rischio, lo stipulante è autorizzato a disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane oppure a chiedere una riduzione del premio.

Se lo stipulante chiede una riduzione del premio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione dello stipulante.

Se lo stipulante non è d'accordo con la riduzione del premio, può disdire il contratto entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del nuovo premio nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

A11 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante o un'impresa inclusa nell'assicurazione ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A12 Diritto applicabile e foro competente

A12.1 Diritto applicabile

Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A12.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni di persone assicurate o terze parti relative a prestazioni per pretese di responsabilità civile, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A13 Luogo di adempimento

Eventuali indennizzi a persone assicurate o terzi derivanti dal presente contratto sono da corrispondere esclusivamente presso la sede dello stipulante o presso la sede di AXA.

A14 Sanzioni

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

A15 Cessione dei diritti al risarcimento

Le pretese di risarcimento che una *persona assicurata* può far valere nei confronti di *terzi* passano ad AXA in misura pari alle prestazioni da quest'ultima erogate. La *persona assicurata* risponde di qualsiasi atto od omissione che possa influire sul diritto di regresso. La copertura assicurativa si estingue qualora le *parti terze* coinvolte vengano sollevate dalle loro responsabilità senza il consenso di AXA.

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1 Rischio assicurato

B1.1 Attività principali

L'assicurazione copre la responsabilità civile legale delle *persone assicurate* in relazione all'esercizio di un'azienda del settore della tecnologia dell'informazione. L'assicurazione comprende tra l'altro le seguenti attività tipiche (questa enumerazione non è esaustiva):

B1.1.1 Hardware / Software / Reti

- Produzione, modifica, implementazione, installazione, integrazione, manutenzione e riparazione di hardware e componenti hardware
- Per la vendita, il commercio o la cessione di hardware o di componenti di hardware non di propria produzione, l'assicurazione copre **solo** le pretese per i *danni corporali e materiali*. **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per pretese relative a *danni patrimoniali*
- Pianificazione, sviluppo, produzione, adeguamento, modifica, implementazione, installazione, integrazione, configurazione, vendita di licenze, cura, manutenzione e/o amministrazione di software / software di sistema. L'assicurazione copre inoltre la vendita, il commercio e la cessione di software non di propria produzione
- Pianificazione, sviluppo, produzione, adeguamento, modifica, implementazione, installazione, integrazione, configurazione, cura, manutenzione, amministrazione, impostazione, organizzazione, funzionamento e gestione di sistemi di rete

B1.1.2 Centro di calcolo / servizi Cloud e web

- Gestione e organizzazione di un centro di calcolo, server-housing / co-location
- Content-, host- e Internet-service, access- providing, hosting-services (web-, file-, e-mail-, domain-, server- e application hosting), cloud computing e Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) e Platform as a Service (PaaS)
- Amministrazione di siti web, web design, gestione di siti web, web-publishing, domain-services, Search-Engine Optimizing (SEO), Search Engine Marketing (SEM)
- Registrazione di dati, rilevamento di dati, elaborazione di dati, archiviazione di dati, amministrazione di dati, gestione di dati, trattamento dei dati o altro utilizzo di *dati elettronici*

B1.1.3 Servizi di consulenza

- Analisi, consulenza / consulting, formazione, partecipazione a progetti e loro direzione, verifiche, perizie, servizi di consulenza commerciale in relazione alla fornitura di servizi IT

B1.1.4 Servizi di telecomunicazione

- Servizi di telecomunicazione / gestione di reti virtuali (Virtual Network Operator VNO), servizi connessi a Voice over Internet Protocol (VoIP) e / o All Internet Protocol (All IP)

B1.2 Attività accessorie

L'assicurazione copre le pretese per i *danni corporali e materiali* derivanti dalle seguenti attività aziendali accessorie:

- partecipazione a fiere ed esposizioni,
- organizzazione, preparazione e svolgimento di manifestazioni aziendali, attività sportive e per il tempo libero,
- gestione di ristoranti del personale,
- attività di associazioni aziendali.

B1.3 Coinvolgimento di terzi

L'assicurazione copre le pretese avanzate nei confronti delle *persone assicurate* per danni cagionati da aziende e professionisti indipendenti (come i subappaltatori) a cui le *persone assicurate* hanno fatto ricorso come personale ausiliario.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile personale di queste aziende e professionisti.

B1.4 Sedi assicurate

L'assicurazione si riferisce a tutte le sedi delle imprese assicurate (stabilimenti, filiali, magazzini, ecc.) ubicate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le sedi delle imprese assicurate situate al di fuori dei due suddetti paesi.

B1.5 Personale dato in prestito o in locazione

Se lo stipulante o un'impresa inclusa nell'assicurazione dà in prestito o in locazione forza lavoro a favore di un *terzo* (locazione di personale o di servizi) e queste persone causano danni nell'esplicazione della loro attività per conto di tale *soggetto terzo*, l'assicurazione copre le pretese per danni avanzate nei confronti dello stipulante o dell'impresa inclusa nell'assicurazione.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile di questa *parte terza* in veste di padrone di azienda per i danni causati dalla forza lavoro in prestito o in locazione.

B1.6 Comunità di lavoro e joint venture

B1.6.1 L'assicurazione copre la responsabilità civile legale delle *persone assicurate* per pretese avanzate da *terzi* nei confronti di una joint venture a cui partecipano le *persone assicurate*. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile legale solidale delle *persone assicurate* derivante dalla partecipazione a comunità di lavoro o di fornitura.

B1.6.2 Nel caso di una joint venture l'assicurazione copre **solo** le pretese avanzate nei limiti della quota percentuale di diritto di voto degli assicurati a questa joint venture. **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per la responsabilità civile degli altri partecipanti. AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica) indipendentemente dalla quota percentuale di diritto di voto.

B1.6.3 **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per

- gli indennizzi che le *persone assicurate* devono versare per i restanti partecipanti alla joint venture,
- le pretese della comunità di lavoro stessa,
- le pretese per danni che riguardano un membro della comunità di lavoro o le sue cose (danni propri).

B2 Responsabilità civile assicurata

B2.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti di *persone assicurate* (o nel quadro di un'azione diretta nei confronti di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile) per avere causato *danni corporali, materiali e patrimoniali*.

B2.2 Pretese derivanti dall'esecuzione del contratto
L'assicurazione copre le pretese per *danni corporali, materiali o patrimoniali* subiti da *terzi* in seguito all'esecuzione di contratti (danni consequenziali). Questo vale anche quando vengono fornite prestazioni parziali che per il cliente sono ritenute funzionanti, utili e collaudate. I danni consequenziali sono limitati ai soli *danni corporali e materiali*, se sono riconducibili alla vendita, al commercio o alla cessione di hardware o di componenti di hardware non di propria produzione.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per

- le pretese riguardanti l'esecuzione di contratti,
- le pretese di risarcimento avanzate per inadempimento e/o esecuzione non conforme di questi contratti,
- le spese relative alla constatazione e alla riparazione di danni e difetti,
- i danni e i difetti a cose fabbricate o fornite dalla *persona assicurata* o per lavori da questa eseguiti (rischio d'impresa o di adempimento),
- le pretese extracontrattuali che, per la stessa fattispecie, vengono avanzate nei confronti della *persona assicurata* unitamente o in luogo delle pretese contrattuali.

B2.3 Interruzione della funzionalità

L'assicurazione copre le pretese per i danni causati dall'interruzione di un servizio messo a disposizione dalla *persona assicurata*.

Le pretese legate all'interruzione della funzionalità di centri di calcolo, servizi Cloud e web ai sensi della disposizione B1.1.2, di software di gestione per macchine e impianti (incl. tecnologia di controllo del traffico) nonché di software di gestione di magazzini e merci sono assicurate solo qualora la durata ininterrotta del guasto sia superiore a otto ore.

B2.4 Violazione dei diritti della personalità e delle disposizioni in materia di protezione dei dati

L'assicurazione copre le pretese per danni derivanti

- dall'impiego illecito di informazioni riservate e di marchi,
- dalla violazione dei diritti d'autore, dei marchi, di brevetto e di altri diritti commerciali di protezione dei marchi, nonché dei diritti della personalità o delle disposizioni in materia di protezione dei dati da parte delle *persone assicurate*.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in relazione ad episodi di concorrenza sleale.

B3 Esclusioni generali

B3.1 Danni propri

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- danni subiti dalle *persone assicurate*. Fanno eccezione i *danni corporali e materiali* subiti da dipendenti e altro personale ausiliario di cui al punto E18.3 ai sensi delle norme svizzere in materia di responsabilità,
- danni che riguardano la persona dello stipulante, ad es. la perdita della persona che provvede al sostentamento,
- danni subiti da persone che convivono con la *persona assicurata* civilmente responsabile.

B3.2 Soggetti con una partecipazione nell'azienda

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate da persone fisiche e giuridiche, istituti fiduciari e trust che detengono una partecipazione finanziaria

nell'attività operativa di una *persona assicurata*. **Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa** per le pretese avanzate da società che si trovano sotto la stessa conduzione di una società assicurata (ad es. società controllate dalla stessa persona fisica). Questa disposizione non trova applicazione in presenza di una partecipazione diretta o indiretta inferiore al 50% in termini di diritti di voto.

B3.3 Medicina umana, ingegneria genetica, farmacia, operazioni di volo e controllo del traffico aereo, impianti nucleari, attività militari e tecnologie degli armamenti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese per danni in relazione alle *applicazioni tecniche* per

- medicina umana, ingegneria genetica e farmacia,
- attività militari e tecnologie degli armamenti,
- operazioni di volo e controllo del traffico aereo (incl. voli spaziali),
- veicoli terrestri, aeromobili, veicoli spaziali e natanti,
- impianti nucleari.

B3.4 Servizi finanziari

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese per danni in relazione

- a operazioni di pagamento di ogni genere (incl. online e mobile-banking nonché sistemi di pagamento online e mobile),
- a transazioni di titoli che la *persona assicurata* svolge a proprio nome o per *terzi* e/o fa svolgere da *terzi*,
- all'uso illecito di carte di credito, bancarie, di identificazione dei clienti o di altro tipo (abuso di carte).

L'assicurazione copre per contro i danni diretti subiti dal partner contrattuale dello stipulante, nella misura in cui si tratti di costi sostenuti per la ricostituzione di *dati elettronici* perduti e/o per l'adozione di soluzioni sostitutive temporanee per lo stesso partner contrattuale. Altri tipi di danni, in modo particolare i danni consequenziali (indiretti), non sono assicurati.

In generale l'assicurazione non copre le pretese riconducibili direttamente o indirettamente a operazioni finanziarie e a influenze esterne, quali oscillazioni di valore, perdite sul prezzo di borsa e/o cattivo rendimento.

B3.5 Responsabilità contrattuale, pene convenzionali, conferme di garanzia, penali, ritardo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali. **Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa** per le pretese derivanti da pene convenzionali e conferme di garanzia, penali e cauzioni, nonché gli indennizzi che superano il valore di compensazione di un danno pecuniario. Fanno parte di questa categoria in particolare le prestazioni con carattere punitivo, come i «punitive / exemplary damages».

Se la *persona assicurata* non rispetta preventivi e scadenze oppure è in ritardo, l'assicurazione non copre le relative pretese.

B3.6 Assicurazioni

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in relazione ad assicurazioni che non siano state stipulate, modificate o continuate.

B3.7 Valori pecuniari e oggetti di valore

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti dalla distruzione o dalla scomparsa di *valori pecuniari* od oggetti di valore.

Sono escluse in maniera generale le pretese e/o i procedimenti in correlazione diretta o indiretta con monete virtuali non archiviate in modo decentralizzato e/o non basate sulla tecnologia blockchain (pseudo-criptovalute).

B3.8 Elevata probabilità e accettazione implicita
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni

- il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile da una *persona assicurata*,
- che erano stati implicitamente preventivati e accettati allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito.

B3.9 Crimini e delitti intenzionali
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese in relazione a un crimine o un delitto commesso da una *persona assicurata* con dolo o dolo eventuale.

B3.10 Dolo o dolo eventuale
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti da danni cagionati da una *persona assicurata* con dolo o dolo eventuale.

B3.11 Funzioni di organi societari
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese in relazione allo svolgimento di una funzione di organo societario da parte di una *persona assicurata* come

- membro dell'amministrazione o del consiglio direttivo, gerente o direttore di una persona giuridica, oppure in una funzione comparabile,
- trustee / protector di un trust,
- organo di fatto,
- liquidatore di una persona giuridica.

B3.12 Danni a cose lavorate
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni a cose verificatisi a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su di esse o con esse (ad es. lavorazione o riparazione).
Se un'attività viene esplicata solo su determinate parti di cose immobili, questa esclusione vale unicamente per le pretese avanzate in relazione ai danni a tali parti, nonché alle parti vicine della cosa immobile ubicate direttamente nell'ambito dell'attività.

B3.13 Danni a cose in custodia
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese per danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad es. per vendita su commissione o per finalità espositive), oppure prese in affitto, in leasing o in locazione dalla *persona assicurata*.

B3.14 Prodotti e sostanze particolari e radiazioni
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con

- l'azione di radiazioni ionizzanti o campi elettromagnetici (CEM),
- danni nucleari, così come definiti nella Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare, e le spese ad essi connesse,
- l'amianto,
- gli organismi geneticamente modificati o gli altri prodotti ad essi equiparati, nonché con organismi patogeni.

B3.15 Atti temerari
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione ad atti temerari ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

B3.16 Atti di guerra, atti terroristici e altri eventi particolari
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in rapporto con atti di guerra, violazioni della neutralità, atti di terrorismo, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni e misure repressive che ne derivano, nonché in relazione a sciopero, rapimento, estorsione, richieste di riscatto a scopo di estorsione e richieste di riscatto e rivendicazioni in materia di diritto del lavoro.

B3.17 USA/Canada
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese correlate a sinistri che si verificano negli *USA o in Canada* e che sono in relazione a

B3.17.1 lavori di montaggio, costruzione e manutenzione nonché progettazione e pianificazione, sorveglianza o direzione di tali attività nei suddetti paesi,

B3.17.2 servizi e lavori nei suddetti paesi,

B3.17.3 violazioni del diritto dei brevetti,

B3.17.4 *danni da inquinamento ambientale*,

B3.17.5 i seguenti prodotti:

- prodotti implantari,
- vaccini,
- armi e munizioni, nonché relativi componenti,
- impianti, parti di impianti e componenti per parchi di divertimento,
- lattice,
- piombo e prodotti che contengono piombo,
- caschi,
- pneumatici, camere d'aria, catene da neve o dispositivi di ausilio della trazione,
- prodotti contenenti cannabinoidi.

B3.17.6 la trasmissione e diffusione di malattie ed epidemie (ad es. AIDS) o di virus (ad es. HIV o coronavirus), nonché l'adozione o l'omissione di misure volte a prevenirne la trasmissione e la diffusione,

B3.17.7 l'infestazione da fungo aspergillo verificatasi all'interno o all'esterno di edifici o parti di edifici, compresi i danni agli impianti e al mobilio.

Per fungo aspergillo si intende qualsiasi genere di fungo e i relativi composti e prodotti intermedi, i batteri, le micotossine e le relative combinazioni e spore volatili organiche, gli odori e i sottoprodotti.

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

C1.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre, nell'ambito delle altre disposizioni contrattuali, le richieste di risarcimento danni derivanti da un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* che, in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate per *danni patrimoniali* nei confronti dello stipulante o di una *persona assicurata*.

C1.2 Validità territoriale

A parziale deroga della disposizione A2, la copertura non comprende le pretese di responsabilità civile soggette al giudizio di un tribunale statale o federale negli *USA o in Canada*. **Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa** per le spese sopportate negli *USA o in Canada* nonché i titoli esecutivi e gli accordi transattivi attinenti a tali paesi. L'ambito di validità territoriale trova applicazione anche per le coperture dei costi.

C1.3 Esclusioni a complemento della disposizione B3

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- danni in relazione all'impiego consapevole di copie-pirata da parte dello stipulante o di una *persona assicurata*,
- *danni corporali e materiali*,
- danni in relazione al guasto, a un'interruzione o una riduzione della prestazione della rete elettrica pubblica e dell'infrastruttura o di fornitori terzi (ad es. società di telecomunicazioni). Nella presente esclusione non rientrano i *sistemi di cloud computing*, utilizzati contrattualmente dallo stipulante o da *persone assicurate*, colpiti da un *cyber-evento*.

C1.4 Obblighi in caso di sinistro

A complemento della disposizione D3 trova applicazione quanto segue:

C1.4.1 Se, in caso di sinistro, viene constatato che le misure di sicurezza IT e i sistemi di protezione sono insufficienti, lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione deve adottare adeguati provvedimenti a proprie spese.

C1.4.2 In caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati, lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione deve avvisare immediatamente la polizia e richiedere la conduzione di un'inchiesta ufficiale. Deve inoltre, in collaborazione con le autorità istruttorie e con AXA, adottare le misure necessarie per individuare gli autori.

C2 Perdita di documenti fisici

In deroga alla disposizione B3.13, l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla distruzione, dal danneggiamento o dalla perdita di documenti fisici di *terzi* che si trovavano in possesso delle *persone assicurate* o di un'altra persona a cui erano stati affidati dalla *persona assicurata* stessa. Resta fatto salvo quanto sancito nella disposizione B3.7.

L'assicurazione copre anche gli oneri e le spese per il ripristino o il riacquisto. Se la *persona assicurata* si fa carico direttamente della ricostituzione dei documenti, AXA copre soltanto le spese al prezzo di costo.

C3 Perdita di dati elettronici, cancellazione di dati e compromissione dell'ordinamento dei dati

In deroga alla disposizione B3.13, l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla distruzione, dal danneggiamento o dalla perdita di *dati elettronici di terzi*, ad eccezione dei codici sorgente («source code»).

L'assicurazione copre parimenti le pretese per danni dovuti alla cancellazione di dati o alla compromissione dell'ordine dei dati, causati prima della conclusione o dell'esecuzione contrattuale dei lavori o delle prestazioni. Questa copertura viene accordata solo a condizione che i *dati elettronici* distrutti, danneggiati o perduti non siano stati originariamente introdotti, programmati o modificati dalle *persone assicurate* o da *terzi* da esse incaricati. Se una *persona assicurata* si fa carico direttamente della ricostituzione dei *dati elettronici*, AXA copre soltanto le spese al prezzo di costo.

Per le richieste di risarcimento danni derivanti da un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* trovano applicazione le disposizioni di cui alla disposizione C1.

C4 Comunicazione in caso di crisi (costi di reputazione)

Qualora lo stipulante corra il rischio di una probabile esposizione mediatica critica a seguito di un sinistro presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), AXA rimborsa l'onere sostenuto per scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione. Essa si assume le spese per le attività svolte da un'agenzia di PR incaricata di concerto con AXA o da parte di AXA stessa per l'assistenza e il supporto dello stipulante.

Per le spese sostenute in relazione alla comunicazione in caso di crisi non viene applicata la franchigia.

C5 Rinuncia all'eccezione della colpa grave

AXA rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni attribuite dall'art. 14 cpvv. 2 e 3 della Legge sul contratto di assicurazione (LCA) qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave delle *persone assicurate*.

La rinuncia all'eccezione non trova applicazione

- per gli eventi che presentano un rapporto di causalità con gli effetti di alcol, droghe o medicinali,
- per le disposizioni di legge applicabili che si contrappongono a questa rinuncia.

C6 Responsabilità civile durante i viaggi di lavoro

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle *persone assicurate* per i *danni corporali e materiali* durante i viaggi e i soggiorni per motivi di lavoro, sia nell'esercizio delle loro attività professionali che in qualità di privati nella vita quotidiana. Questa copertura è operante tuttavia soltanto se non sussiste alcuna altra assicurazione contro i rischi della responsabilità civile.

L'assicurazione copre altresì le pretese per i danni arrecati a locali usati dalle *persone assicurate*, quali camere d'albergo e appartamenti. Questa copertura costituisce una deroga alle disposizioni B3.12 e B3.13.

C7 Ritiro di prodotti – Spese d'avviso

C7.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre le spese d'avviso a carico delle *persone assicurate*, in rapporto con il ritiro di

- prodotti parziali e finali che vengono fabbricati, forniti o lavorati dalla *persona assicurata* e il cui possesso è già stato trasferito a *terzi*,
- prodotti di *terzi* che contengono prodotti parziali difettosi forniti dalle *persone assicurate*.

Si considerano spese d'avviso esclusivamente quelle sostenute per

- avvisare i destinatari del prodotto, ad es. tramite lettera, e-mail, servizio di messaggistica istantanea, telefono o SMS,
- informare i destinatari del prodotto attraverso i media, ad es. tramite i media della carta stampata e online, oppure via radio o televisione.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per altre pretese o costi in relazione

- al richiamo o al ritiro di cose, nonché ai relativi lavori di preparazione necessari,
- ad altre misure alternative al richiamo o al ritiro.

C7.2 Presupposti

Un presupposto imprescindibile per questa copertura assicurativa è tuttavia che

- il richiamo risulti necessario e adeguato a seguito di constatazione di difetti nei prodotti, ovvero in base alla supposizione di tali difetti sulla scorta di fatti oggettivi, al fine di evitare dei danni coperti dall'assicurazione oppure
- il richiamo venga ordinato dall'autorità al fine di evitare detti danni.

C7.3 Prestazioni e franchigia

AXA corrisponde prestazioni nei limiti della somma stipulata per i *danni corporali e materiali*. Per ogni evento la *persona assicurata* sopporta la franchigia stabilita per i *danni materiali*.

C8 Immobili

C8.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre la responsabilità per *danni corporali e materiali* la cui causa è riconducibile a terreni, fabbricati, locali, altre opere e impianti situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a prescindere dal fatto che servano o meno ai fini dell'attività dell'impresa assicurata.

C8.2 Comproprietà (incl. la proprietà per piani)

Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C8.1 sono in comproprietà o proprietà per piani, trova inoltre applicazione quanto segue:

C8.2.1 L'assicurazione copre anche le pretese avanzate in relazione a danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato (incl. gli impianti e le installazioni di pertinenza) che sono oggetto del diritto esclusivo dello stipulante o dell'impresa inclusa nell'assicurazione.

C8.2.2 **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per le pretese

- avanzate dalla comunione dei proprietari a seguito di danni a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (incl. gli impianti e le installazioni di pertinenza) per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà della *persona assicurata*,
- avanzate da un altro comproprietario a seguito di danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (incl. gli impianti e le installazioni di pertinenza) per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà degli altri comproprietari.

C8.3 Proprietà comune

C8.3.1 Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C8.1 sono in proprietà comune, l'assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti dello stipulante o dell'impresa inclusa nell'assicurazione nella sua qualità di proprietario.

C8.3.2 **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per le pretese per i danni subiti dagli altri proprietari in comune.

C9 Responsabilità civile del committente dell'opera

In caso di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, ecc. di un'opera edile o di parti di essa, trova applicazione quanto segue:

C9.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre le pretese per *danni corporali e materiali* dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione, avanzate nei confronti della *persona assicurata* in qualità di committente (committente dell'opera) o contro il proprietario del terreno secondo la disposizione E18.4.

C9.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con un progetto di costruzione, se i relativi costi complessivi come da preventivo eccedono l'importo di CHF 1 000 000. A tale riguardo i singoli oggetti appartenenti allo stesso progetto (complessivo) o

- da realizzare in più lotti sono considerati congiuntamente come un'unica opera,
- C9.2.2 se per esso viene eseguito uno scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato,
- C9.2.3 se i relativi lavori vengono eseguiti su un terreno con pendenza superiore al 25%,
- C9.2.4 nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o sottofondazione,
- C9.2.5 se la costruzione viene effettuata in aderenza a un'opera di terzi. Questa disposizione di esclusione non si applica nel caso di lavori di genio civile in relazione alla costruzione, all'ampliamento, al risanamento o alla manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, condutture e pozzi, per il quale si procede all'abbassamento della falda freatica,
- C9.2.6 per il quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura,
- C9.2.8 per il quale vengono eseguiti lavori di vibrazione o estrazione di palancole,
- C9.2.9 per il quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno, ad es. per sonde termiche o per fondazioni palificate.

L'assicurazione non copre parimenti le pretese riguardanti l'opera stessa o il terreno che ne fa parte,

C9.2.10 che sono in rapporto con il prosciugamento o l'impoverimento di una sorgente.

C9.3 Computo delle spese risparmiate

Se durante la realizzazione del progetto di costruzione è stata omessa l'adozione di misure che sarebbero state indispensabili secondo le regole dell'arte edilizia (ad es. rilevamenti dello stato degli immobili del vicinato, esame del terreno da costruire, consolidamento dello scavo di fondazione), del danno dovuto secondo il diritto della responsabilità civile l'assicurazione non copre la parte corrispondente alle spese risparmiate per le misure che sono state omesse.

C10 Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto

C10.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alle disposizioni B3.12 e B3.13, l'assicurazione copre la responsabilità civile per pretese avanzate in relazione a

- C10.1.1 danni a terreni, fabbricati e locali (inclusi i locali per i server) in affitto, in leasing o in locazione,
- C10.1.2 danni a parti di fabbricato e a locali quali atrio, tromba delle scale e rimessa di veicoli, utilizzati in comune con altri affittuari, utilizzatori di leasing o locatari, oppure con il proprietario stesso del fabbricato o dei locali di cui si tratta,
- C10.1.3 danni agli impianti che servono esclusivamente per i fabbricati e i locali in questione, quali impianti di riscaldamento e per l'approvvigionamento d'acqua calda, ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti di condizionamento d'aria, di aerazione e impianti sanitari, nonché apparecchi da cucina installati in modo fisso.

C10.2 Perdita di chiavi

In caso di perdita delle chiavi dei fabbricati e dei locali di cui alla disposizione C10.1.1 che sono state ricevute in consegna o custodia, l'assicurazione copre anche le spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per la sostituzione delle serrature). Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.

C10.3 Esclusioni a complemento della disposizione B3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- C10.3.1 danni cagionati a stadi, sale da concerto nonché padiglioni fieristici ed espositivi presi in affitto, in leasing o in locazione,
- C10.3.2 danni a locali abitativi presi in affitto, in leasing o in locazione per l'alloggio di dipendenti,
- C10.3.3 danni verificatisi progressivamente (ad es. danni dovuti all'umidità, all'usura, danni alla carta da parati, alterazione dei colori e simili),
- C10.3.4 spese per il ripristino dello stato originario del terreno, del fabbricato o dei locali che sono stati modificati di proposito direttamente da una *persona assicurata* o comunque dietro sua disposizione,
- C10.3.5 danni alla mobilia, ai macchinari e alle apparecchiature, anche se stabilmente fissati al terreno, al fabbricato o ai locali di cui sopra. Resta fatto salvo quanto sancito nella disposizione C10.1.3.

C10.4 Franchigia

A complemento della disposizione D2.1, la franchigia viene dedotta soltanto una volta per tutte le pretese avanzate al termine del contratto di locazione, di affitto o di leasing (ovvero al momento della riconsegna del fabbricato e dei locali al locatore o al fornitore di leasing).

C11 Impianti di telecomunicazione presi in locazione

C11.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alle disposizioni B3.12 e B3.13, l'assicurazione copre le pretese per danni a impianti di telecomunicazione e server voice mail presi in locazione o in leasing, per danni ai cavi che fanno direttamente parte di detti apparecchi nonché per danni agli impianti di commutazione per utenti (installazioni interne).

C11.2 Esclusione a complemento della disposizione B3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni a telefoni mobili, cer-capersona, sistemi di radiotrasmissione a scopo professionale, PC portatili e fissi, impianti di rete e grandi calcolatori, reti via cavo, software e dati.

C12 Cose in custodia

C12.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B3.13, l'assicurazione copre le pretese avanzate in relazione alla distruzione, al danneggiamento o alla perdita di cose che una *persona assicurata* ha ricevuto in uso o in lavorazione, laddove la causa del danno sia riconducibile alla custodia di dette cose.

C12.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a

- C12.2.1 danni a cose esclusivamente ricevute in deposito, in consegna o custodia, per trasporto, vendita su commissione o esposizione, oppure prese in affitto, in leasing o in locazione,
- C12.2.2 danni a *valori pecuniari*, documenti, atti, progetti e piani;
- C12.2.3 danni a veicoli di ogni tipo,
- C12.2.4 danni ad animali.

C13 Cose custodite nei guardaroba

- C13.1 Estensione della copertura assicurativa**
In deroga alla disposizione B3.13, l'assicurazione copre le pretese avanzate in relazione a distruzione, danneggiamento, sottrazione o perdita di cose custodite in guardaroba costantemente sorvegliati o chiusi a chiave.
- C13.2 Esclusione a complemento della disposizione B3**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni a *valori pecuniari*, documenti, atti, progetti e piani.
- C13.3 Obbligo**
A complemento della disposizione D3, in caso di furto la *persona assicurata* deve avvisare la polizia non appena ha avuto conoscenza dell'accaduto risp., su richiesta di AXA, deve sporgere denuncia.

C14 Chiavi in consegna

- C14.1 Estensione della copertura assicurativa**
In deroga alle disposizioni B3.12 e B3.13, l'assicurazione copre le pretese di *terzi* relative alle spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature). Ciò vale qualora vadano perse le chiavi ricevute in affidamento di terreni, stabili, locali o impianti in cui o sui quali una *persona assicurata* deve svolgere dei lavori o che vengono amministrati da una *persona assicurata*. Tali spese sono considerate come *danni materiali*. Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.
- C14.2 Obbligo**
In caso di perdita di chiavi o badge, la *persona assicurata* deve avvisare tempestivamente il committente.

C15 Danni da inquinamento ambientale

- C15.1 Estensione della copertura assicurativa**
L'assicurazione copre le pretese per *danni corporali e materiali* determinati da *inquinamento ambientale* per le seguenti cause:
- C15.1.1 *episodi di inquinamento ambientale* riconducibili a un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richiede altresì provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme per la popolazione, oppure l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni.
- C15.1.2 *inquinamento ambientale* causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali carburanti e combustibili allo stato liquido, acidi, basi e altre sostanze chimiche (tuttavia non le acque di scarico o altri rifiuti aziendali), in quanto un impianto stabilmente fissato al terreno è colpito da ruggine perforante o presenta delle perdite. Ciò vale tuttavia unicamente se la fuoriuscita constatata richiede l'adozione di misure immediate ai sensi della disposizione C15.1.1.
La presente copertura assicurativa è operante soltanto se lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione dimostra che l'impianto di cui si tratta è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni in materia.

- C15.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a
- C15.2.1 per danni qualora più eventi simili che producono il medesimo effetto (ad es. infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio o ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano provvedimenti ai sensi della disposizione C15.1.1, i quali non sarebbero invece necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente.
- C15.2.2 fondate su danni in relazione al ripristino di specie e di habitat protetti.
- C15.2.3 per i danni determinati dal perturbamento dello stato dell'aria o delle acque, dei terreni, della flora e della fauna che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile.
- C15.2.4 in relazione a siti contaminati già esistenti al momento della stipulazione del contratto
- su terreni che sono di proprietà o in possesso di una *persona assicurata*,
 - su terreni di *terzi*, laddove la contaminazione sia stata (con)causata da una *persona assicurata*.
- C15.2.5 in relazione con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti, acque di scarico o materiale di riciclaggio.
Questa esclusione non trova applicazione per gli impianti appartenenti all'impresa e destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di rifiuti, nonché per gli impianti aziendali di depurazione o di decantazione delle acque di scarico.

C15.3 Obblighi

- C15.3.1 La *persona assicurata* deve provvedere affinché la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità.
- C15.3.2 La *persona assicurata* deve provvedere affinché gli impianti deputati allo svolgimento delle suddette attività (inclusi i dispositivi di sicurezza e di allarme) vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d'arte, in conformità con tutte le prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità competenti.
- C15.3.3 La *persona assicurata* deve provvedere affinché le disposizioni emanate dalle autorità competenti in merito a risanamenti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti.

C16 Prevenzione dei danni

- C16.1 Estensione della copertura assicurativa**
L'assicurazione copre le *spese per la prevenzione dei sinistri* se la sopravvenienza di un *danno corporale o materiale assicurato* risulta imminente a seguito del verificarsi di un singolo evento repentino e imprevisto.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le misure adottate dopo che il pericolo è stato ormai evitato, ad es. lo smaltimento dei prodotti difettosi.
In caso di *inquinamento* già verificatosi o che minaccia di verificarsi a breve a seguito di un evento di cui alle disposizioni C15.1.1 o C15.1.2, l'assicurazione copre anche le spese a carico delle *persone assicurate* derivanti dalle misure ordinate dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni e delle acque di terzi.

-
- C16.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per
- C16.2.1 le misure di prevenzione dei danni nell'ambito di un'attività funzionale al corretto adempimento del contratto, ad es. la riparazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite o a lavori effettuati,
- C16.2.2 le spese di eliminazione di un pericolo ai sensi della disposizione A8.1,
- C16.2.3 le spese sostenute per la localizzazione di perdite, l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni e modifiche apportate a tali impianti, contenitori e condutture, ad es. spese di risanamento,
- C16.2.4 le spese di prevenzione per le misure adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio,
- C16.2.5 le spese per misure volte a evitare *danni patrimoniali*.

C17 Uso di veicoli

C17.1 Veicoli a motore

- C17.1.1 L'assicurazione copre la responsabilità civile in veste di detentore e la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli a motore e rimorchi
- per i quali non sono prescritte licenze di circolazione e targhe,
 - le cui targhe sono depositate presso l'autorità competente,
 - per i quali è stato rilasciato un particolare attestato di assicurazione per la circolazione senza licenza di circolazione e senza targhe su strade pubbliche o su un'area aziendale con accesso al pubblico,
 - che vengono utilizzati per l'esecuzione di lavori, a condizione che il danno causato sia in diretta correlazione con tali lavori.
- C17.1.2 Salvo laddove la polizza non preveda importi più elevati, trovano applicazione le somme assicurate minime prescritte dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale.
- C17.1.3 **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per la responsabilità civile
- delle persone che utilizzano il veicolo per viaggi per i quali non dispongono di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente o che non erano autorizzate a fare,
 - delle persone che erano responsabili per gli utenti del veicolo in questione,
 - delle persone che abbiano ordinato o che fossero a conoscenza di tali viaggi.
- C17.1.4 A complemento della disposizione C17.1.3 e in luogo della disposizione B3, in caso di sinistri per i quali esiste un obbligo di assicurazione secondo la legislazione svizzera sulla circolazione stradale, sono escluse le seguenti pretese:
- le pretese del detentore per *danni materiali* causati da persone delle quali egli debba rispondere in virtù della suddetta legislazione,
 - le pretese per *danni materiali* subiti dal coniuge, o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti del detentore del veicolo nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle,
 - le pretese per danni al veicolo utilizzato (incluso il rimorchio) e alle cose con esso trasportate. Sono esclusi i danni alle cose che la persona danneggiata portava con sé, ad es. il bagaglio e altri oggetti simili,
 - le pretese in rapporto con incidenti avvenuti in occasione di corse.

C17.2 Uso di veicoli a motore di terzi – perdita di bonus e franchigia

- C17.2.1 Se una *persona assicurata* utilizza un veicolo a motore leggero fino a 3,5 t, appartenente a terzi, la copertura assicurativa copre la sua responsabilità civile legale per le pretese del detentore per
- la franchigia nonché la
 - perdita di bonus
- risultanti dall'assicurazione responsabilità civile di questo veicolo a motore.
- Si considerano appartenenti a terzi i veicoli a motore che non sono di proprietà di una *persona assicurata*.
- Per il calcolo della perdita del bonus si prende in considerazione il numero di anni che devono trascorrere per ottenere di nuovo il grado di premio raggiunto prima del sinistro, partendo dal presupposto che, durante tale periodo, il bonus non subisca variazioni dovute ad un ulteriore sinistro e che non vi sia nessuna modifica di premio o del sistema del bonus.
- C17.2.2 Conformemente alla disposizione C17.2.1, l'assicurazione copre le pretese per danni a condizione che l'uso del veicolo sia gratuito, casuale, occasionale e irregolare (per qualche giorno al massimo e per scopi diversi) nell'ambito di attività esplicitate per conto dell'azienda assicurata.
- C17.2.3 **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** in caso di uso di veicoli a motore di terzi
- per viaggi effettuati senza autorizzazione dell'autorità competente o per viaggi che l'utente non era autorizzato a fare in virtù della legislazione sulla circolazione stradale o per altri motivi,
 - per la partecipazione a corse, rally o altre simili competizioni ai sensi dell'art. 72 LCStr, durante le relative prove o altri spostamenti con il veicolo sui percorsi di gara o di prova ufficiali.

C17.3 Ciclomotori

- C17.3.1 L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dall'impiego di ciclomotori soggetti all'obbligo di assicurazione (inclusi ciclomotori elettrici, sedie a rotelle motorizzate e monopattini elettrici) laddove si tratti di tragitti effettuati per conto dell'impresa assicurata. Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa.
- C17.3.2 Le limitazioni di cui alle disposizioni C17.1.3 e C17.1.4 trovano applicazione per analogia. Per il resto si applicano le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, quando la loro applicazione sia di natura imperativa.

C17.4 Velocipedi

L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dall'uso di velocipedi e di veicoli a motore con potenza o velocità ridotta ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera (ad es. biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h o carri a mano provvisti di motore), laddove si tratti di tragitti effettuati per conto dell'impresa assicurata. Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa.

C17.5 Natanti

L'assicurazione copre la responsabilità civile in veste di detentore e per la responsabilità civile derivante dall'uso di natanti per i quali, secondo la legislazione svizzera, non è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile, purché si tratti di tragitti compiuti per conto dell'impresa assicurata. Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa.

C17.6 Aeromobili
L'assicurazione copre la responsabilità civile in veste di detentore e per la responsabilità civile derivante dall'uso di aeromobili per i quali, secondo la legislazione svizzera, non è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile o per i quali non sussiste alcun obbligo di garanzia, purché detti aeromobili vengano impiegati per le finalità aziendali dell'impresa assicurata.

C18 Operazioni di carico e scarico di veicoli

C18.1 Estensione della copertura assicurativa

C18.1.1 In deroga alla disposizione B3.12, l'assicurazione copre le pretese avanzate in relazione a danni a veicoli terrestri e natanti (inclusi i semirimorchi e le sovrastrutture) verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di colli. Per «colli» si intendono le cose che vengono caricate o scaricate singolarmente: ad es. macchine, apparecchi, elementi per costruzioni come porte, finestre o travi, nonché palette e recipienti di ogni genere quali casse, gabbie, container, botti o taniche.

C18.1.2 In deroga alla disposizione B3.12, l'assicurazione copre le pretese avanzate in relazione a danni ad autobotti e autocisterne verificatisi durante le operazioni di riempimento o svuotamento di materie liquide o solide.

C18.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni

C18.2.1 al materiale rotabile delle ferrovie.

C18.2.2 a veicoli terrestri e natanti,

- che la *persona assicurata* abbia preso in prestito, in locazione o in leasing,
- causati a seguito delle operazioni di carico e scarico di merci sfuse. Resta fatto salvo quanto sancito nella disposizione C18.1.2. Sono considerate merci sfuse le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo o rifiuti,
- causati a seguito dell'eccessivo riempimento o del sovraccarico.

C18.2.3 a contenitori (esclusi i semirimorchi e le sovrastrutture di cui alla disposizione C18.1.1 nonché le autobotti e le cisterne di cui alla disposizione C18.1.2) e alle merci manipolate durante le operazioni di carico e scarico dei suddetti veicoli.

C19 Convenzione di esonero dalla responsabilità

Se la *persona assicurata* ha stipulato convenzioni di responsabilità civile di tenore più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla legge in materia, AXA rinuncia ad applicare una simile convenzione laddove la *persona assicurata* non possa farla valere oppure non intenda applicarla (ad es. per motivi di politica aziendale).

Parte D

Sinistro

D1 Prestazioni

D1.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità legale, AXA indennizza l'ammontare che la *persona assicurata* o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile è tenuta a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento. AXA può versare l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata.

D1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

In caso di eventi coperti dall'assicurazione, AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile.

D1.3 Assunzione in via provvisoria delle spese di difesa in procedimenti civili

AXA anticipa temporaneamente le spese di difesa in procedimenti civili per pretese

- in relazione al presunto compimento intenzionale di crimini o delitti da parte di una *persona assicurata* (B3.9),
 - per danni cagionati da una *persona assicurata* con presunto dolo o dolo eventuale (B3.10).
- fino al momento in cui le suddette violazioni di obblighi
- vengono sancite da una sentenza passata in giudicato, da una procedura giudiziaria, arbitrale od ordinata da un'autorità, ovvero in una conciliazione oppure
 - vengono ammesse da una *persona assicurata*.

Nel caso di una simile constatazione o di un simile riconoscimento, la copertura assicurativa temporaneamente accordata cessa con effetto retroattivo. I costi fino ad allora anticipati devono essere rimborsati ad AXA.

D1.4 Limitazione delle prestazioni

D1.4.1 Entità delle prestazioni

Le prestazioni di AXA per tutte le pretese avanzate nei confronti di una *persona assicurata* e/o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile e per tutte le ulteriori prestazioni assicurative sono limitate alla somma assicurata fissata nella polizza. Sono ivi compresi interessi di danno e di regresso, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, per tribunale arbitrale, di mediazione, di prevenzione, nonché ulteriori costi (ad es. le indennità ripetibili alla controparte).

Per singoli rischi inclusi nell'assicurazione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata), debitamente specificato nella polizza o nelle presenti CGA.

Qualora le pretese e i costi per ogni evento o *sinistro in serie* eccedano la somma assicurata fissata nella polizza (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali), la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata all'importo della somma assicurata (indennizzo massimo). Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

D1.4.2 Garanzia unica

La somma assicurata o il massimale speciale vale come garanzia unica per *anno di assicurazione*: il relativo im-

porto viene corrisposto al massimo una volta per tutte le pretese avanzate per danni e spese verificatisi nel corso dello stesso *anno di assicurazione*. È fatta salva la disposizione D1.5.

D1.5 Garanzia di riscatto per somme assicurate supplementari

Dietro pagamento di un premio da concordare, lo stipulante ha il diritto di acquistare una somma assicurata supplementare di importo pari alla somma assicurata originaria per la durata restante dell'*anno di assicurazione* attuale. I massimali speciali non possono essere acquistati singolarmente.

Il diritto di acquisto è riconosciuto subordinatamente ai seguenti requisiti:

- la *persona assicurata* ha notificato un sinistro che rientra nel presente contratto o una fattispecie ai sensi della disposizione A3.2.
- lo stipulante presenta presso AXA, al più tardi entro la fine dell'*anno di assicurazione*, una richiesta scritta di una somma assicurata supplementare.

La somma assicurata supplementare acquistata non trova applicazione per le pretese derivanti da sinistri per i quali, al momento dell'acquisto della somma assicurata supplementare, una *persona assicurata* era a conoscenza di un'azione od omissione tale da motivare la sua responsabilità.

La somma assicurata supplementare non è cumulabile con altre somme assicurate relative a sinistri già notificati. Per ogni sinistro è possibile acquistare soltanto una somma assicurata supplementare.

D1.6 Altre assicurazioni

Qualora un'altra assicurazione sia tenuta a erogare le prestazioni relative allo stesso sinistro o allo stesso *sinistro in serie*, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento

- che eccede la somma assicurata o i massimali speciali dell'altra assicurazione (copertura della differenza nella garanzia) oppure
- che eccede l'estensione della copertura dell'altra assicurazione (copertura della differenza nelle condizioni).

Le prestazioni sulla scorta di un'altra assicurazione vengono dedotte dalla somma assicurata e dai massimali speciali del presente contratto.

Sono fatte salve le disposizioni di cui ad A3.8.4.

D1.7 Spese in caso d'urgenza

Qualora in caso d'urgenza non risulti dimostrabilmente possibile ottenere preventivamente in modo ragionevole il consenso scritto di AXA per l'assunzione delle spese per la difesa contro una pretesa, AXA accorda il proprio assenso con effetto retroattivo. La *persona assicurata* deve tuttavia informare immediatamente AXA e lasciare alla stessa l'ulteriore gestione del sinistro.

D1.8 Richieste imminenti

Qualora la *persona assicurata* o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile sia esposta alla seria imminenza di una pretesa assicurata, AXA si fa carico anche dei costi per la preparazione alla difesa, laddove ciò appaia opportuno e adeguato.

D1.9 Costi interni per la liquidazione del sinistro
I costi interni sostenuti da AXA per la liquidazione del sinistro non vengono dedotti dalla somma assicurata, né tantomeno computati ai fini della determinazione della franchigia. Sono considerati costi interni esclusivamente i costi che AXA sostiene per i suoi dipendenti.

D2 Franchigia

D2.1 Per evento
Lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza. La franchigia si riferisce anche alle spese, ad es. per la difesa contro le pretese ingiustificate. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le pretese vengano avanzate nei confronti di una *persona assicurata* e/o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile.
Resta fatto salvo quanto sancito nella disposizione C4.

D2.2 Presenza di più coperture
Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione dovrà sopportare la franchigia una sola volta.
Se queste coperture prevedono franchigie diverse, lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

D2.3 Rimborso
Di regola la franchigia deve essere assunta dallo stipulante o dall'impresa inclusa nell'assicurazione. Se AXA paga l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata senza deduzione preventiva della franchigia, lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione dovrà rimborsare tale franchigia ad AXA rinunciando a qualsiasi obiezione. Lo stesso vale se AXA paga direttamente i costi per il coinvolgimento di *terzi* (ad es. esperti, avvocati o tribunali).

D2.4 Presenza di prescrizioni legali
Qualora per un'attività assicurata le disposizioni di legge prescrivano una franchigia inferiore a quella fissata nella polizza, per i sinistri correlati a tale attività vale nei confronti delle persone danneggiate la franchigia disposta dalla legge.

D3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

D3.1 Notifica del sinistro
Qualora si verifichi un evento che potrebbe presumibilmente interessare l'assicurazione, la *persona assicurata* deve darne avviso quanto prima ad AXA. L'obbligo d'avviso deve essere osservato anche nel caso in cui contro una *persona assicurata* venga promossa un'inchiesta di polizia, un procedimento penale, di vigilanza o amministrativo oppure un procedimento da parte di un'associazione professionale o di categoria riguardante tale evento. Se una persona danneggiata si rivolge direttamente ad AXA, questa informa lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione.

D3.2 Obblighi d'informazione
La *persona assicurata* deve, in ogni momento e a proprie spese, mettere a disposizione di AXA quanto prima tutte le informazioni riguardanti il sinistro. Tra queste rientrano documenti, dati, atti ed elementi di prova, atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. Lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione deve inoltre fornire ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta, qualsiasi altra informazione sul sinistro.

D4 Trattamento del sinistro

D4.1 Assunzione del trattamento del sinistro
AXA si fa carico del trattamento del sinistro solo se le pretese avanzate superano la franchigia e la somma assicurata non è stata ancora esaurita. AXA è autorizzata a occuparsi del trattamento del sinistro anche se le pretese avanzate non superano l'ammontare della franchigia. AXA conduce a proprie spese le trattative con la persona danneggiata e, pertanto, rappresenta la *persona assicurata*. Il modo in cui AXA liquida le pretese della persona danneggiata è vincolante per la *persona assicurata*. AXA ha il diritto di rinunciare a un trattamento proprio del sinistro. In questo caso essa comunica per iscritto alla *persona assicurata* che può procedere, di concerto con AXA, a designare un legale. Gli ulteriori obblighi e doveri in caso di sinistro restano invariati.

D4.2 Obblighi della persona assicurata
La *persona assicurata* è tenuta a sostenere AXA a proprie spese nel trattamento del sinistro. Ciò vale in modo particolare per l'accertamento della fattispecie e del danno nonché per la difesa contro le pretese avanzate. L'obbligo di assistenza sussiste anche in caso di processo nonché nel caso in cui le pretese vengono avanzate nei confronti di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile.

D4.3 Processo
Se non viene raggiunta un'intesa con la persona danneggiata e questa procede per via giudiziaria, vale quanto segue:

D4.3.1 Azione legale nei confronti di una persona assicurata
Di concerto con la *persona assicurata*, AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. Sotto questo profilo, AXA rappresenta pertanto la *persona assicurata*. AXA si assume le spese processuali e legali a carico della *persona assicurata*, riservandosi il diritto di concludere accordi sugli onorari con il legale del processo. Ad AXA spetta un'eventuale rimborso delle spese processuali assegnate alla *persona assicurata*, ad eccezione delle indennità attribuite a quest'ultima e destinate a coprire le spese personali.

D4.3.2 Azione legale nei confronti di AXA
AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. AXA si assume le spese giudiziarie e legali entro i limiti delle prestazioni assicurate. AXA informa a ciclo continuo la *persona assicurata* sull'andamento del procedimento.

D4.3.3 **Azione legale nei confronti di una persona assicurata e di AXA**

Per quanto possibile e di concerto con la *persona assicurata*, AXA designa un legale del processo per la rappresentanza congiunta dalla *persona assicurata* e di AXA. Per il resto trovano applicazione le disposizioni D4.3.1 e D4.3.2.

D4.4 **Procedura arbitrale**

La liquidazione delle pretese assicurate nell'ambito di una procedura davanti al tribunale arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa, laddove tale procedimento risulti conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato.

D5 **Buona fede contrattuale**

La *persona assicurata* è tenuta alla buona fede contrattuale. Senza un consenso preventivo da parte di AXA, deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata, né ha facoltà di riconoscere alcuna responsabilità o pretesa, concludere accordi transattivi e corrispondere indennizzi. Senza l'assenso preventivo di AXA, essa non può cedere le pretese di copertura.

D6 **Regresso contro la persona assicurata**

AXA ha diritto di regresso contro la *persona assicurata*, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo le disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

D7 **Prescrizione relativa al contratto di assicurazione**

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono cinque anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione da parte di AXA.

Parte E

Definizioni

E1 Sistemi di cloud computing

I sistemi di cloud computing mettono a disposizione attraverso una rete un ventaglio di infrastrutture IT, quali risorse di calcolo, spazio per l'archiviazione di dati, capacità di rete oppure anche software completi, senza che questi debbano essere installati sul *sistema IT* locale.

E2 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

Un cyber-evento con danno di responsabilità civile si configura come un attacco intenzionale da parte di *terzi* al *sistema IT* dello stipulante o dell'impresa inclusa nell'assicurazione, con conseguente danneggiamento dei *sistemi IT* o dei *dati elettronici* di altri *terzi*. La causa di un cyber-evento con danno di responsabilità civile deve essere imputabile a un *programma nocivo*, un *attacco di hacker* o un *attacco Denial of Service* attraverso le reti informatiche o supporti dati digitali.

E3 Denial of Service (DoS)

Denial of Service (DoS; locuzione inglese equivalente a «negazione del servizio» o «blocco del servizio») è l'indisponibilità di un servizio, tra l'altro come conseguenza di un sovraccarico dei sistemi infrastrutturali. Questo blocco del servizio deve essere stato causato da un attacco intenzionale a un *sistema IT*.

E4 Terzi

Sono considerati terzi tutte le persone diverse dallo stipulante e dalle *persone assicurate*.

E5 Dati elettronici

I dati elettronici sono informazioni (quali sistemi operativi, programmi e dati utente) archiviate su appositi supporti. I dati elettronici non sono equiparati a cose.

E6 Valori pecuniari

Denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di moneta quali cash card, tax card, ecc.; assegni, monete virtuali come i Bitcoin e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere, biglietti e valori mobiliari.

E7 Attacchi di hacker

Gli attacchi di hacker sono modifiche intenzionali di programmi e di dati con finalità di danneggiamento. In occasione di un simile attacco, gli hacker si procurano un

accesso non autorizzato attraverso le reti informatiche, in particolare Internet. Non sono considerati attacchi di hacker le modifiche di programmi e dati da parte di *software nocivi (malware)*.

E8 Sistema IT

Un sistema informatico (o IT) comprende hardware informatico e reti (incl. software) di qualsiasi tipo atti a elaborare e archiviare *dati elettronici*: sistemi di server, sistemi di archiviazione, personal computer, notebook, tablet, smartphone, dispositivi per la trasmissione di dati a distanza, ecc. Sono considerati sistemi IT anche le gestioni computerizzate di apparecchiature tecniche, nonché macchine e impianti integrati all'interno di reti.

E9 Danni corporali

Per danni corporali si intendono la morte, il ferimento o altro danno alla salute di persone (compresi i pregiudizi patrimoniali, le perdite di reddito e le pretese di riparazione del torto morale che ne derivano).

E10 Danni materiali

Per danni materiali si intendono la distruzione, il danneggiamento o la perdita di beni mobili e immobili (compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per la persona danneggiata). L'uccisione, il ferimento o altri pregiudizi alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati ai danni materiali. Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

E11 Spese per la prevenzione dei danni

Sono considerate tali le spese causate dalle misure adottate per la prevenzione dei danni, ossia misure opportunamente e immediatamente adottate al fine di scongiurare la minaccia di un danno assicurato il cui verificarsi è imminente.

Non sono considerati costi per la prevenzione dei danni gli oneri sostenuti in relazione al ritiro dal mercato o alla riconsegna di cose difettose, inclusi i relativi preparativi ritenuti necessari, nonché i costi sostenuti per provvedimenti alternativi al ritiro o alla riconsegna (ritiro di prodotti).

E12 Programmi nocivi

Sono indicati come programmi nocivi, *evilware*, *junkware* o *malware* i programmi informatici che sono stati sviluppati per eseguire funzioni indesiderate e dannose. Il termine di «programmi nocivi» è pertanto un iperonimo che comprende virus informatici, worm, trojan, ransomware, ecc.

I software programmati in modo errato che possono provocare danni non sono invece considerati come programmi nocivi.

E13 Sinistro in serie

La totalità delle pretese per l'insieme dei danni e delle misure per la prevenzione dei danni, attribuibili alla stessa causa, nonché le conseguenze di più atti od omissioni riguardanti la stessa pratica, sono considerate come un unico evento, definito sinistro in serie, indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.

Più danni sono ritenuti attribuibili alla stessa causa quando sono riconducibili allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell'obbligo di diligenza o errori).

La stessa fattispecie si configura quando diversi fatti fra di essi collegati, secondo il loro legame oggettivo, possono essere considerati soltanto nel loro insieme e quindi come un'unica unità.

E14 Utilizzo a scopo tecnico

Si considerano utilizzati a scopo tecnico i servizi e i software che sono in rapporto con la progettazione, la costruzione, la produzione, la modifica, l'implementazione, l'installazione, l'integrazione, la manutenzione, la riparazione o la fornitura di impianti tecnici (dispositivi, apparecchi, macchine e impianti) o di parti di essi, nonché del relativo software di gestione, misurazione, regolazione o sorveglianza (ad es. Supervisory control and data acquisition SCADA, Programmable Logic Controller PLC).

E15 Inquinamento dell'ambiente

Per inquinamento dell'ambiente si intendono i perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque, delle acque sotterranee, del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

E16 USA/Canada

Fanno parte di USA e Canada tutti gli stati federati, i territori federali e le province degli Stati Uniti d'America e del Canada, nonché tutti gli altri territori che sottostanno alla sovranità e alla giurisdizione di tali Paesi.

E17 Danni patrimoniali

I danni patrimoniali sono danni pecuniari che non sono conseguenti né a un *danno corporale* né a un *danno materiale* subito dalla persona danneggiata.

Sono considerati danni patrimoniali anche i danni e i difetti del software o dei *dati elettronici*, come pure i relativi danni consequenziali, a condizione che, in questo caso, non si tratti di *danni corporali* ai sensi della disposizione E9.

E18 Persone assicurate

E18.1 Stipulanti

Sono considerate persone assicurate la persona fisica o giuridica, la società di persone, l'ente o l'istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante».

Se lo stipulante è una società di persone oppure una comunione di proprietari, i soci o i membri della comunione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante.

E18.2 Rappresentanza dello stipulante

Sono considerati persone assicurate i rappresentanti attuali e passati dello stipulante e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell'impresa.

E18.3 Dipendenti e personale ausiliario

Sono considerati persone assicurate i dipendenti attuali e passati e gli altri ausiliari dello stipulante in relazione all'esplicazione delle loro attività per conto dell'impresa assicurata. Le persone di cui alla disposizione B1.3 non rientrano nel novero di questa definizione.

E18.4 Terzi come proprietari del terreno

Sono considerati persone assicurate i proprietari di terreni, laddove lo stipulante sia soltanto proprietario del fabbricato ma non del terreno (diritto di superficie).

E18.5 Imprese incluse nell'assicurazione

Sono considerate persone assicurate ulteriori «imprese incluse» nella polizza, compresa la cerchia di persone di cui alle disposizioni E18.2 - E18.4.

E18.6 Personale preso in prestito o in locazione

Sono considerate persone assicurate le persone prese in prestito o in locazione, attualmente o in passato, dallo stipulante o dall'impresa inclusa nell'assicurazione, le quali svolgono o hanno esplicato un'attività per conto dello stipulante stesso o dell'impresa stessa (locazione di personale o di servizi).

Non sono considerate persone assicurate le persone che vengono date in prestito o in locazione dallo stipulante o dall'impresa inclusa nell'assicurazione a favore di una terza persona ai sensi della disposizione E4 ed esplicano un'attività per conto di tale soggetto terzo (locazione di personale o di servizi).

E18.7 Coniugi, eredi e rappresentanti legali

Sono considerati persone assicurate i coniugi, i partner registrati, gli eredi e i rappresentanti legali delle persone assicurate, laddove essi vengano chiamati in causa in luogo di queste ultime per le loro attività assicurate.

E18.8 Aziende e persone di nuova inclusione nella polizza

Sono considerate persone assicurate le aziende e le persone che si aggiungono ex novo nel corso dell'*anno di assicurazione* in termini di copertura automatica ai sensi della disposizione A10.3.1.

E19 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale ha inizio con la data di esigibilità del premio annuo e si conclude il giorno antecedente alla data di esigibilità del premio annuo successivo.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

[AXA.ch](https://www.axa.ch)
[myAXA.ch](https://www.myaxa.ch) (portale clienti)